



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO COMPRESIVO "F. TORRE"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via Nicola Sala, 32 82100 BENEVENTO
Telefono 08241909602 C.M. BNIC84500G
e-mail bnic84500g@istruzione.it - pec bnic84500g@pec.istruzione.it



Ai Genitori / Personale Scolastico
I.C. "F. Torre"
SEDE

Sitoweb dell'Istituto www.ictorrebn.edu.it

Oggetto: Applicazione Decreto-Legge n.24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"

Per opportuna conoscenza con la presente si comunica che, sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2022, è stato pubblicato il Decreto-Legge n.24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", pertanto di seguito si riportano gli articoli del Decreto-Legge ove vengono previste disposizioni da applicare in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo 1° aprile 2022:

Art.4 – Isolamento e autosorveglianza

In tema di isolamento e autosorveglianza viene introdotto un nuovo articolo (il 10-ter) al Decreto-Legge n.52/2021. In particolare, si dispone che:

Positivi al SARS-CoV-2

A decorrere dal 1° aprile a coloro che risultano positivi al SARS—CoV-2 è imposto il regime dell'isolamento con divieto di uscita dalla propria abitazione o dimora fino alla data di accertamento della guarigione.

Contatti stretti

Chi ha avuto contatto stretto con soggetti positivi è sottoposto al regime **dell'autosorveglianza**.

L'autosorveglianza consiste nell'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Da tale disposizione restano esclusi:

- I bambini di età inferiore a 6 anni;
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo.

Permane l'obbligo di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare anche presso centri privati abilitati alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Cessazione isolamento

L'isolamento termina con l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati che, con modalità anche elettroniche, trasmettono al dipartimento di prevenzione territorialmente competente il referto.

Art.5 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Uso mascherine FFP2 su mezzi di trasporto scolastico

Dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge (26 marzo 2022) e fino al 30 aprile 2022 vige l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 sui **mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di I grado e II grado.**

Esclusione dall'uso della mascherina

Sono esclusi dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione:

- I bambini di età inferiore ai 6 anni;
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo;
- Le persone che stanno svolgendo attività sportiva.

Art.6 – Graduale eliminazione del green pass base

Partecipazione a concorsi pubblici

A partire dal 1° aprile, sull'intero territorio nazionale è possibile partecipare a concorsi pubblici solo se si è in possesso del green pass base (vaccinazione, guarigione o test).

Accesso ai locali scolastici

fino al 30 aprile 2022 è consentito l'accesso ai locali scolastici solo se si è in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base).

Art.7 – Graduale eliminazione del green pass rafforzato

Accesso a convegni e congressi

E' indispensabile il possesso della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione (*green pass rafforzato*) per l'accesso ai convegni e congressi, centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste o eventi che si svolgono al chiuso.

Art.8 – Obblighi vaccinali

Obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022

Per il personale scolastico l'obbligo vaccinale, da adempiersi, per la dose di richiamo, entro i termini della validità delle certificazioni verdi COVID-19 permane dall'entrata in vigore del Decreto-Legge (26 marzo 2022) **fino al 15 giugno 2022**.

Per tale personale la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività a contatto con gli alunni. Spetta ai Dirigenti scolastici assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale secondo le modalità già previste dal Decreto-Legge n.52/21 (art.9).

Esenzione dall'obbligo vaccinale

Non permane l'obbligo di vaccinazione in relazione ai casi di accertati pericoli per la salute collegati a specifiche documentate condizioni cliniche attestate **dal medico di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione.

Nei casi in cui il docente non risulti vaccinato oppure non presenti la richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite dalla campagna vaccinale in atto, il Dirigente scolastico invita l'interessato a produrre, entro i 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante la vaccinazione stessa, l'esenzione, il diritto al differimento ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione entro 20 giorni. Nel caso di presentazione della prenotazione della vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il docente a trasmettere entro 3 giorni dalla somministrazione la relativa certificazione.

Nel caso in cui il docente non presenti la documentazione relativa all'esenzione, al differimento ovvero ad avvenuta vaccinazione il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo, ne fornisce indicazione scritta all'interessato **e utilizza il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica**

Accesso ai luoghi di lavoro da parte del personale della scuola

Per tutti i lavoratori della scuola (dirigenti scolastici, docenti, educatori ed ATA) in caso di inadempienza nei confronti dell'obbligo vaccinale è prevista la sanzione pecuniaria di 100 euro. I medesimi lavoratori, fino al 30 aprile 2022, per accedere al luogo di lavoro devono possedere la certificazione verde da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base).

Art.9 – Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Fermo restando il regime dell'autosorveglianza per il personale scolastico, **dal 1° aprile 2022 e fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2022)**, nel sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e non paritarie e i CPIA resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche ed educative, così come la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione (compresa la partecipazione a manifestazioni sportive).

Gestione dei casi di positività nel sistema integrato di istruzione (0-6 anni).

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza; per docenti ed educatori, nonché per i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Gestione dei casi di positività nella scuola primaria, secondaria di I e II grado.

In presenza di almeno **quattro** casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, le attività proseguono in presenza; per i docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni è previsto l'uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Didattica digitale integrata per alunni in isolamento

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, **in isolamento** per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica **nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.**

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico (31/08/2022) nelle istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

- resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi. La mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- permane, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°.

Le misure eventualmente già adottate devono venire rimodulate in considerazione delle disposizioni del nuovo articolo 3 del Decreto-Legge 52/21.

Valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti periodica e finale oggetto di attività didattica svolta in presenza o a distanza per l'a.s.2021/22 produce gli stessi effetti previsti dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo (D.Lgs.62/17) e dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del II ciclo (DPR 122/2009 e D.Lgs.62/17).

Da quanto sancito dal Decreto-Legge n.24 è opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul rispetto delle seguenti disposizioni:

- Resta il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. Il dispositivo va indossato anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo Ffp2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata invece durante le attività sportive. Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- Le attività proseguono in presenza, ma se si verificano almeno 4 casi di positività tra gli alunni è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 (per i bambini che abbiano superato i 6 anni di età) per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo;
- L'accertamento del caso successivo di positività idoneo a incrementare il numero complessivo dei casi deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso positivo;
- In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione;
- La didattica digitale integrata si applica solo agli alunni affetti da grave patologia o immunodepressione e a positivi al Covid. Gli alunni in isolamento per infezione da Covid, potranno seguire questo tipo di didattica su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno;
- La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo;

- Fino al 15 giugno la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, il personale docente ed educativo non adempiente, sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica, ma non andrà in classe;
- Fino al 30 aprile infine si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il Green pass base che si ottiene con vaccinazione, guarigione o test.

Nel sollecitare il pieno rispetto delle nuove disposizioni si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
f. to Dott.ssa Maria Luisa Fusco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993